

Accordo Fondo Sostegno al reddito

In data 18 giugno 2003

Tra

Le Federazioni aderenti a Confcommercio Emilia Romagna

FAITA rappresentata dal Sig. Franco Vitali

FEDERALBERGHI ER rappresentata dal Sig. Alessandro Giorgetti

FIAVET rappresentata dal Sig. Paolo Mazzola

FIPE rappresentata dal Sig. Stefano Venturini

E

Le OOSS regionali di categoria Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL nelle persone rispettivamente dei Sig.ri Dino Bonazza, Antonio Cinosi, Carlo Sama.

Premessa

Le parti concordano di attivare per il tramite dell'EBURT gli interventi per il Sostegno del Reddito previsti dagli art. 17 e 18, comma 3, lettere b) e c) del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 e dell'articolo 5 dello Statuto dell'EBURT medesimo nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

- 1) istituzione di un apposito capitolo di Bilancio destinato al Sostegno al Reddito finanziato dal 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale territoriale, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dell'EBURT.
- 2) La destinazione delle risorse, in ragione della provenienza del gettito per territorio e, laddove richiesto dal CST, per categoria.
- 3) La definizione di un tetto massimo di spesa per ogni intervento.
- 4) La definizione dei casi di intervento come di seguito elencati e le rispettive provvidenze per i lavoratori.
- 5) La limitazione dell'intervento ai lavoratori e alle aziende in regola con il versamento dei contributi dovuti all'EBURT e non beneficiari di effettive prestazioni di CIGS e mobilità.
- 6) La possibilità di prevedere in via preferenziale interventi ai lavoratori che accettino di partecipare a eventuali corsi di formazione.

Si conviene quanto segue

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Si conviene che il fondo per il Sostegno al Reddito interverrà ai sensi degli art. 17 e 18 del CCNL Turismo nei casi di seguito indicati:

- 1) licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
- 2) sospensione per ristrutturazione e o riorganizzazione aziendale che comporti la temporanea chiusura o il temporaneo ridimensionamento dell'attività;
- 3) sospensioni dovute a situazioni aziendali determinate da eventi transitori non imputabili all'azienda e ai lavoratori;
- 4) crisi conclamata di settore;
- 5) ulteriori interventi concordati a livello di CST.

Per l'erogazione del sostegno al reddito previsto ai punti 2-3 è richiesto un accordo tra azienda e RSA/RSU ove esistenti; in assenza di esse e nei casi di cui al punto 4 l'ammissione avverrà previo accordo da espletarsi per il tramite delle Associazioni datoriali e le OOSS territoriali di riferimento.

Quanto sopra definito sarà oggetto di apposito Regolamento da sottoporre all'Assemblea dell'EBURT, che disciplinerà le modalità di funzionamento del Fondo.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare la presente intesa.

Le parti si impegnano a riesaminare la presente intesa dopo la riforma degli ammortizzatori sociali e il rinnovo del CCNL Turismo.

Finanziamento EBURT

Le parti concordano di portare a regime il contributo contrattualmente dovuto al sistema degli enti bilaterali con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla firma del presente accordo, attivando il contributo a carico del lavoratore pari allo 0,20%, raggiungendo complessivamente lo 0,40% di paga base e contingenza per 14 mensilità.

FAITA

FILCAMS CGIL

FEDERALBERGHI ER

FISASCAT CISL

FIAVET

UILTUCS UIL

FIPE